



## ALLEGATO A alla Dgr n. 1516 del 12 agosto 2014

pag. 1/2

CRITERI E MODALITÀ PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DEI VALUTATORI DI CUI ALLA L.R. 18 MAGGIO 2007, n. 9, ARTICOLO 15, NONCHÉ TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO E OBBLIGHI DEL VALUTATORE

### A) Criteri e modalità per l'iscrizione al Registro regionale

1. Per presentare domanda di iscrizione al Registro regionale dei valutatori di cui alla L.R. n. 9/2007, articolo 15, i candidati devono essere:
  - a) professori o ricercatori di ruolo universitari o soggetti in possesso del diploma di laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. n. 509/1999 oppure in possesso della Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) di cui al D.M. n. 270/2004, che soddisfano i seguenti requisiti:
    - a1) documentata esperienza tecnico-scientifica o economica, almeno decennale, maturata in università o in strutture di ricerca pubbliche o private, in almeno una delle aree/settori disciplinari di cui al D.M. 4 ottobre 2000, che possono essere oggetto di progetti di ricerca e innovazione;
    - a2) documentata esperienza e competenza professionale di valutazione dei progetti, ovvero l'aver svolto la valutazione di almeno cinque progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati da imprese.
2. I settori scientifico-disciplinari per cui è possibile presente domanda d'iscrizione al Registro regionale dei valutatori è allegato al Decreto del Direttore della competente Sezione regionale.
3. I valutatori iscritti nel Registro regionale possono essere incaricati anche della valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico a valere sulla Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".
4. L'iscrizione del valutatore richiedente è disposta con Decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione, a seguito di intervenuta positiva istruttoria della domanda d'iscrizione, del curriculum professionale e ogni altro elemento informativo ritenuto idoneo ai fini della valutazione, ed ha validità triennale.
5. Le domande d'iscrizione devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata regionale.
6. L'esame delle domande è svolto dagli uffici della sezione Ricerca e Innovazione.
7. L'istruttoria si conclude nei 60 (sessanta) giorni successivi al termine fissato per la scadenza della presentazione delle domande.

### B) Modalità di tenuta e aggiornamento del Registro

1. Il Registro regionale dei valutatori, operativo dal 1° gennaio 2015, è tenuto presso la Sezione Ricerca e Innovazione.

2. Al fine di rendere operativo il Registro, per l'anno 2015, la procedura prevista per l'iscrizione dei valutatori è resa operativa nell'anno 2014, successivamente all'approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale di formazione del Registro.
3. Il Registro dei valutatori, a decorrere dall'anno 2016, è aggiornato nel primo trimestre di ogni anno mediante avviso di riapertura dei termini di presentazione delle domande d'iscrizione, da emanarsi con Decreto del Direttore della struttura regionale competente che approva, contestualmente, il relativo modello di domanda che sarà pubblicato sul sito internet regionale. Nel provvedimento in questione sarà altresì indicata la documentazione da allegare.
4. Il valutatore che, per qualsivoglia motivo intenda essere cancellato dal Registro, formula apposita richiesta al Direttore della competente Sezione regionale che, con proprio Decreto procede in tal senso. Qualora ancora assegnatario di progetti ancora in fase di valutazione, il richiedente deve procedere all'ultimazione dell'attività istruttoria e consegnare al Direttore della citata competente Struttura il materiale e la documentazione prevista.

**C) Obblighi del valutatore**

- 1) I valutatori sono persone fisiche e svolgono la propria attività in modo autonomo e indipendente rispetto ai proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione.
- 2) Il valutatore, ai sensi della Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, articolo 15, comma 3, non può valutare i progetti delle imprese con cui, nell'ultimo biennio, ha avuto rapporti di lavoro o di consulenza e non può avere rapporti di consulenza o di lavoro con le imprese proponenti i progetti sottoposti alla sua valutazione nel biennio successivo alla valutazione medesima.
- 3) Il valutatore, inoltre, è soggetto ai seguenti obblighi:
  - a. non accettare incarichi per i quali non ha competenza,
  - b. non accettare incarichi per i quali sussistono condizioni di incompatibilità o gravi ragioni di convenienza, anche ai sensi dell'articolo 51 c.p.c.,
  - c. operare con obiettività, autonomia e indipendenza anche rispetto ai proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione,
  - d. garantire la riservatezza circa la valutazione dei progetti,
  - e. garantire la riservatezza circa le attività dei soggetti che hanno presentato i progetti oggetto di valutazione,
  - f. non trarre profitto dalle informazioni predette e in ogni caso non utilizzarle a vantaggio proprio o di terzi.
- 4) Il Decreto di nomina individua, altresì, le modalità di svolgimento delle operazioni connesse all'incarico ricevuto.
- 5) Il compenso, per progetto esaminato, è determinato dalla Giunta Regionale.
- 6) Il compenso è onnicomprensivo. Per la partecipazione alle riunioni collegiali non è dovuto alcun gettone di presenza. Sono rimborsati i biglietti di viaggio per il solo utilizzo di mezzi di trasporto pubblico.
- 7) Compenso e spese sono liquidate dal Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione con le modalità indicate nel provvedimento di nomina.